SEZIONE FALLIMENTARE
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Pierfrancesco de Angelis – presidente,

dott.ssa Barbara Vicario - giudice,

dott.ssa Francesca Sbarra – giudice relatore,

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento per dichiarazione di fallimento n. 11/2022, promosso da (C.F.: e (C.F.

con ricorso depositato il 18.02.2022 nei confronti di A.S.D. (C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ;

udita la relazione del giudice relatore;

letto il ricorso ed esaminata la documentazione ad esso allegata;

constatato che il debitore si è costituito svolgendo le seguenti eccezioni: (i) l'insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, essendo la resistente una Associazione Sportiva Dilettantistica, la quale fornisce, senza fini di lucro, esclusivamente nell'interesse di soci-piloti, servizi di supporto per le attività di volo e attività promozionale nel settore del volo a vela, perseguendo, come scopo primario, la formazione di una coscienza aeronautica; (ii) l'insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, quanto alle soglie di cui all'art. 1 legge fall.; (iii) l'insussistenza dello stato di insolvenza;

rilevato, quanto al primo rilievo svolto, che la Suprema Corte ha riconosciuto la fallibilità, altresì, delle associazioni sportive dilettantistiche, le quali svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, a nulla rilevando in contrario l'art. 111 del t.u. delle imposte dirette, d.P.R. n. 917 del 1986, che "considera" non commerciale le attività delle associazioni in esso indicate, attività che, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come ricomprese tra i redditi diversi, con una disposizione la cui portata è limitata alla previsione di esenzioni fiscali, ed alla quale non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che la ispirano, una valenza generale nell'ambito civilistico (cfr. Cass. civ. Sez. I, 20/06/2000, n. 8374; in termini, sentenza n.6835 del 2014). In particolare, è stato affermato che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo) (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 02/10/2020, n. 21145; nel caso di specie, pronunciandosi sul ricorso proposto da una associazione sportiva dilettantistica dichiarata fallita, la S.C. ha accolto il ricorso avendo la corte del merito omesso di indicare in concreto gli elementi fattuali e documentali sulla base dei quali è stata ritenuta l'obiettiva economicità della sua gestione ed il prevalente esercizio dell'attività commerciale rispetto alle altre sue attività istituzionali, limitandosi a mere enunciazioni in diritto);

rilevato che siffatti elementi fattuali – necessari per ritenere un'associazione dilettantistica assoggettabile a procedura fallimentare – consistono, secondo l'elaborazione indicata: nelle dimensioni economiche rilevanti; negli elevati ricavi e costi

di gestione; nel sistematico ricorso al credito bancario; nello svolgimento di attività pubblicitarie e di sponsorizzazione; nel ricevere ingenti finanziamenti; nell'avere un volume di ricavi considerevole, tale da superare abbondantemente i ricavi derivanti dalle quote di associazione dei praticanti aderenti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 Giugno 2000);

ritenuto – in chiave assorbente rispetto alla decisione – che la sussistenza, in capo alla resistente, di tali elementi fattuali tali da significare l'obiettiva economicità della sua gestione ed il prevalente esercizio dell'attività commerciale rispetto alle altre sue attività istituzionali, non sia stata sufficientemente dimostrata nella presente sede. Ciò in quanto se, dalla lettura del tariffario depositato in atti (all. n. 4 ricorso) emerge che taluni dei servizi offerti dall'associazione (quali il parcheggio alianti, il traino in quota degli alianti) non sono riservati ai soci, essendo aperti altresì a terzi previo versamento di un contributo per la manutenzione, è pur vero che la maggior parte dei servizi è rivolta ai soci, essendo ricompresi nell'abbonamento ovvero comunque riservati agli stessi previo versamento di un contributo ulteriore l'uso dell'aviorimessa, l'uso dell'area di riposo e di piazzola a scelta, l'uso degli alianti. In altre parole, i servizi svolti in favore di soggetti non soci appaiono essere marginali e di modestà entità, anche a livello economico, posto che, ad esempio, il servizio di parcheggio di alianti di altra base è soggetto ad un contributo per i servizi di manutenzione della pompa idrica di € 10,00. Tale marginalità dell'attività svolta in favore di terzi soggetti, appare, peraltro, in linea con quanto *previsto dall'art. 1 dello Statuto (cfr. all. n. 3 comparsa di costituzione), ove si prevede che:*

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Ae.C.C.V.V. può svolgere attività a favore di amministrazioni o Enti Pubblici ai sensi dell'art. 143, comma 3 lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e della normativa vigente in materia.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Ae.C.C.V.V. può svolgere entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attività connessa o finalizzata agli scopi istituzionali sia direttamente, sia in forma partecipata.

E che:

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Ae.C.C.V.V. è Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non può prevedere né effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attività statutaria.

osservato ancora che dalla documentazione contabile (Stato patrimoniale e conto economico, all. nn. 5 – 10 comparsa di costituzione) non emergono né un sistematico ricorso al credito bancario (laddove non sono individuabili esposizioni debitorie nei confronti di banche o finanziarie); né costi di gestione/ricavi di rilevante ammontare (circa € 200.000,00); né ingenti finanziamenti (laddove le "elargizioni" appaiono piuttosto modeste, aggirandosi sulle poche migliaia di euro); né un volume di ricavi, derivante dallo svolgimento di attività in favore di terzi, considerevole e tale da superare abbondantemente i ricavi derivanti dalle quote di associazione dei praticanti aderenti – ove si consideri che la quota "contributi per servizi", in base al medesimo tariffario prodotto dai ricorrenti, comprende, come visto, i contributi dovuti dai medesimi soci, per i servizi, in misura maggioritaria, a loro riservati;

considerato, altresì, che devono escludersi le dimensioni rilevanti dell'A.S.D. alla luce del medesimo bilancio di esercizio 2019 depositato dai ricorrenti, dalla lettura del quale

si evince che il numero di dipendenti era pari a due unità (i due odierni ricorrenti), cui si affiancavano due collaboratori;

specificato, infine, sul punto che l'onere della prova della qualità di imprenditore commerciale del debitore incombe sul creditore istante (cfr. Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 15 maggio 2009, n.11309; Cassazione civile, sez. I, sentenza 28/05/2010 n° 13086);

ritenuto, pertanto, che non sussiste il requisito soggettivo di cui all'art. 1 legge fall., non risultando provata la qualità di imprenditore commerciale del debitore né sussistono, in base agli elementi forniti, i presupposti per una istruttoria officiosa; ritenuto, infine, di compensare integralmente le spese di lite, considerato il pacifico inadempimento del debitore e tenuto conto che la presente istanza è finalizzata all'accesso al Fondo di Garanzia Inps;

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 6, 9, 15 e 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificati dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169;

RESPINGE

il ricorso di fallimento n. 11/2022, promosso da (C.F.: e (C.F.: con ricorso depositato il 18.02.2022 nei confronti di A.S.D. (C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Roberto Romano, con sede in .

Spese di lite integralmente compensate.

Rieti, 14.04.2022.

Il presidente
Pierfrancesco de Angelis

Il giudice relatore
Francesca Sbarra